



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42/CC

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BALBO Alessandra	Sindaco	X	
LURGO Mauro	Vice Sindaco	X	
PARUSSO Emiliana	Consigliere	X	
AUDASSO Luca	Consigliere	X	
BINELLO Andrea	Consigliere	X	
FREA Bruno	Consigliere	X	
BERGADANO Umberto	Consigliere	X	
ROSA Arturo	Consigliere		X
BOASSO Lucilla	Consigliere	X	
GIORDANO Luigi	Consigliere		X
LONGHINI Silvia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. CARAFA Vincenzo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BALBO Alessandra** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art. 20 del D.lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Revisione Ordinaria delle Società Partecipate. Determinazioni.
--

Il Sindaco riferisce:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" e s.m.i. ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.20, con deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 21.12.2021, è stato adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e dalle schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,1691%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,22%	Mantenimento senza interventi
6	Mercato ortofrutticolo del Roero	Quota del 3,76%	Mantenimento finalizzato ad esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR.

Occorre pertanto effettuare con riferimento al 31.12.2021, ai sensi dell'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie. Inoltre, con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

E' stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, nonché gli eventi che in corso d'anno hanno interessato le predette società. La relazione predisposta contempla per ogni società una scheda di dettaglio, i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF.

Dalla ricognizione effettuata emerge pertanto che

1) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,22%	Mantenimento senza interventi

per nessuna di queste società risultano in atto situazioni di criticità;

Si specifica che l'Assemblea dei Soci di EGEA SPA in data 25.10.2021 ha deliberato un aumento di capitale Sociale per l'importo complessivo di € 25.000.050,00, che ha comportato una riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 0,1691% a 0,152%.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

2) Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba detiene una quota del 3,76% e che necessita di razionalizzazione entro 31.12.2022 ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto. Entro il 31.12.2022 è previsto che l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero concluda la procedura di trasformazione.

Tutto ciò premesso e considerato

Si invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nella relazione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal Segretario comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del Servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime resa per alzata di mano

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di CORNELIANO D'ALBA al 31.12.2021 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:

allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021;

allegato B - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

2) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra:

A) è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,22%	Mantenimento senza interventi

Si specifica che l'Assemblea dei Soci di EGEA SPA in data 25.10.2021 ha deliberato un aumento di capitale Sociale per l'importo complessivo di € 25.000.050,00, che ha comportato una riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 0,1691% a 0,152%.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ...omissis..."*. L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;

- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che *"Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)"*; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche.

B) Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba detiene una quota del 3,76% e che necessita di razionalizzazione entro 31.12.2022 ai sensi del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto. Entro il 31.12.2022 è previsto che l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero concluda la procedura di trasformazione.

3) di dare atto che:

- la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;

- copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BALBO Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr. CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Corneliano d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. CARAFA Vincenzo